

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

N. 273

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SCEVAROLLI, CASOLI, ZAPPASODI e
DELL'OSSO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MAGGIO 1992

Provvedimenti sull'apprendistato nelle imprese artigiane e nelle piccole imprese

ONOREVOLI SENATORI. — L'opportunità di un intervento legislativo a favore dell'apprendistato artigiano deriva dal fatto che sicuramente le imprese artigiane sono quelle che utilizzano gli apprendisti in maggior numero e più correttamente.

Gli obiettivi da realizzare con un intervento legislativo siffatto dovrebbero essere:

a) favorire l'acquisizione da parte dei giovani disoccupati di una qualifica professionale che consenta loro un inserimento più agevole nelle attività produttive;

b) incentivare selettivamente, con particolare attenzione ai tipi di lavoro che vanno scomparendo pur essendo tuttora richiesti, l'artigianato e le altre attività di impresa idonee a fornire ai giovani un'abili-

tà manuale, ma al tempo stesso suscettibili di sviluppo economico ed occupazionale;

c) incentivare l'occupazione di apprendisti presso le imprese artigiane e minori, rendendone conveniente l'utilizzazione più di quanto già non lo sia, senza però gravare unicamente sulla spesa pubblica;

d) individuare una linea di demarcazione costituzionalmente corretta tra: competenze regionali in materia di artigianato e di istruzione artigiana; competenza legislativa statale relativa alla unitarietà nel quadro di fondo della disciplina dell'apprendistato; competenza degli organi di governo del mercato del lavoro; competenza della contrattazione collettiva.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Posti tali obiettivi, le linee guida di tale intervento parziale - ferma restando la necessità di valutare nel quadro di una riforma complessiva dei rapporti di formazione del lavoro la funzione che ancora può svolgere l'apprendistato in generale - potrebbero consistere in:

a) attribuire alle regioni compiti di programmazione delle misure di incentivazione dell'apprendistato, anche in considerazione delle ripercussioni che tale programmazione potrebbe avere sullo sviluppo dell'artigianato nelle economie regionali;

b) fornire agli organi di gestione della politica attiva del lavoro gli strumenti necessari per realizzare politiche di incentivazione all'assunzione di apprendisti, là dove l'apprendistato può realmente raggiungere i suoi fini istituzionali;

c) assicurare, attenuando o rendendo flessibili con il controllo ed il concorso delle organizzazioni sindacali alcuni vincoli legislativi, modalità di assunzione e condizioni economico-remunerative tali da rendere più conveniente l'impiego di apprendisti, anche a costo di legittimare periodi relativamente lunghi di salario inferiore a quello operaio, purchè realmente finalizzati all'inserimento dei giovani nei settori produttivi;

d) garantire che il rapporto di apprendistato sia professionalmente formativo ed accresca le possibilità del giovane di essere assunto con contratto di lavoro ordinario e con il riconoscimento della professionalità acquisita. Ciò anche al fine di indirizzare un maggior numero di giovani verso scelte lavorative finora considerate non apprezzabili socialmente.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Le regioni, d'intesa con le commissioni regionali per l'artigianato e le commissioni regionali per l'impiego, ed operando i necessari coordinamenti con la programmazione didattica regionale delle attività di formazione professionale di cui all'articolo 7 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, elaborano annualmente un piano regionale di sviluppo dell'apprendistato artigiano, individuando i settori produttivi, le attività e le qualifiche per i quali è opportuno incentivare l'occupazione di apprendisti.

2. Le imprese artigiane che operano nei settori e per le attività così individuate, possono instaurare rapporti di apprendistato secondo le disposizioni della presente legge. Hanno altresì la facoltà di instaurare tali rapporti le imprese con un numero di dipendenti non superiore a trenta, che operino nei settori e per le attività suddette previa specifica autorizzazione dell'ispettorato del lavoro competente.

3. Le imprese artigiane di cui al comma 2 possono assumere apprendisti senza l'autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro prevista dall'articolo 2, secondo comma, della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni.

4. Per imprese artigiane ai fini della presente legge si intendono quelle individuate a norma della legge 8 agosto 1985, n. 443.

Art. 2.

1. Ai sensi della presente legge possono essere assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore ai quindici anni e non superiore ai ventitrè.

2. I contratti collettivi possono elevare l'età massima fissata nel comma 1 fino a

ventinove anni per particolari attività e qualifiche ad elevato contenuto professionale. Per le qualifiche e attività così individuate i giovani compresi nelle fasce di età determinate dalla contrattazione collettiva possono iscriversi nelle liste di cui all'articolo 3 previa autorizzazione della commissione circoscrizionale per l'impiego.

Art. 3.

1. Coloro che intendono essere assunti come apprendisti ai sensi della presente legge devono iscriversi in apposite liste di mestieri o attività presso una sezione circoscrizionale.

2. Le commissioni regionali per l'impiego adottano ogni opportuna iniziativa per informare ed orientare i giovani riguardo alla realtà e alle prospettive dell'apprendistato secondo quanto disciplinato dal comma 1 dell'articolo 1.

Art. 4.

1. Le imprese di cui all'articolo 1 che intendono assumere apprendisti in base alla presente legge inoltrano richiesta nominativa alla sezione circoscrizionale competente.

2. Le richieste di assunzione indicano la qualifica professionale che l'apprendista potrà conseguire al termine dell'apprendistato.

3. Gli apprendisti sono avviati al lavoro nel rispetto delle disposizioni della presente legge.

4. Gli apprendisti assunti in base alla presente legge sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi o contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative od istituti riguardanti i rapporti di lavoro subordinato.

Art. 5.

1. Il contratto di apprendistato è stipulato per iscritto.

Art. 6.

1. Le commissioni regionali per l'impiego, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, promuovono la stipulazione di accordi tra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e degli artigiani per definire una nuova disciplina dell'apprendistato artigiano, secondo i principi fissati dal comma 2.

2. Per mezzo di tali accordi sono disciplinati:

a) la durata del contratto, che non può essere superiore a quattro anni;

b) le modalità della formazione teorica e tecnica degli apprendisti, che, in deroga all'articolo 10, secondo comma, della legge 19 gennaio 1955, n. 25, può anche svolgersi fuori dell'orario di lavoro. Tale formazione, alla cui attuazione provvedono le regioni a norma dell'articolo 16 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, si affianca all'insegnamento pratico, che è obbligo dell'imprenditore impartire, e deve essere correlata al tipo di mansioni svolte dall'apprendista;

c) l'orario di lavoro, determinato in modo da consentire all'apprendista la frequenza di corsi di formazione;

d) il trattamento economico, compreso tra il 50 per cento e il 75 per cento della retribuzione globale prevista dai contratti e accordi collettivi inclusa l'indennità di contingenza per la qualifica professionale che l'apprendista dovrà conseguire;

e) il trattamento normativo.

Art. 7.

1. Per quanto non diversamente previsto nella presente legge, il contratto di apprendistato rimane disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni e integrazioni, e dal relativo regolamento di attuazione.

2. Agli apprendisti di cui a tale legge si applicano gli articoli 11, 12 e 13 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Art. 8.

1. Gli apprendisti hanno diritto alle stesse prestazioni previdenziali di cui gode il lavoratore subordinato senza alcun onere contributivo a loro carico nè a carico del datore di lavoro.

Art. 9.

1. Nei casi in cui sono applicabili le disposizioni della legge 15 luglio 1966, n. 604, l'apprendista artigiano può essere licenziato anche per inadempimento degli obblighi inerenti al programma formativo di cui all'articolo 6, comma 2, lettera *b*), semprechè i relativi corsi siano istituiti ed effettivamente svolti.